Sent. n. 35/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Donata CABRAS Presidente

Dott. Tommaso PARISI Consigliere relatore

Dott.ssa Lucia D'AMBROSIO Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **26007** del Registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale contro SEDDA Giovanni, nato a Nuoro il 28.07.1977 (SDDGNN77L28F979I);

Uditi, nella pubblica Udienza del 12 dicembre 2024, con l'assistenza in qualità di Segretario della Dott.ssa Alessandra GIALLARA, il relatore Consigliere Dott. Tommaso PARISI ed il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pellegrino MARINELLI, non rappresentato il convenuto;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

FATTO

A seguito di notizie apparse sulla stampa la Procura Regionale ha avviato accertamenti nei confronti dell'odierno convenuto, titolare dell'omonima Ditta individuale, P.IVA 01030980914, corrente in Bauladu (OR) ed

esercente l'attività di allevamento di ovini e caprini; in tale prospettiva, l'Ufficio Requirente deduce nel proprio libello che le risultanze delle indagini concernenti il procedimento penale nr. 1252/2021, incardinato presso la Procura della Repubblica di Oristano, compendiate nella comunicazione notizia di reato trasmessa dalla Polizia di Stato il 05.07.2021 a carico, tra gli altri, del suddetto SEDDA, per fatti delittuosi perpetrati nell'arco temporale compreso tra il 2017 ed il 2021, in dettaglio il reato truffa aggravata per il conseguimento di contribuzioni pubbliche, previsto e punito dall'articolo 640 bis del C.P., hanno fatto emergere che il prefato imprenditore agricolo avrebbe ottenuto illecitamente sovvenzioni a valere sui fondi FEAGA e FEASR, nelle campagne dal 2017 al 2021, pari complessivamente ad Euro 41.168,53, in difetto delle tassative condizioni normativamente sancite per tali attribuzioni e, in particolare, dello stesso impianto dell'Azienda agricola, esistente soltanto dal punto di vista cartolare, mancando, sin dal simulato avvio dell'attività, la proprietà effettiva dei capi di bestiame, falsamente ed artificiosamente dichiarata. Rilevato che dai controlli a campione svolti dalla Struttura complessa Sanità Animale della ATS di Oristano era emersa l'assenza dei capi di bestiame e del registro di carico e scarico, fatti che avevano determinato la chiusura dell'allevamento, e che il controllo veterinario aveva altresì appurato la mancanza di qualsiasi annotazione relativa a nascite, decessi, cure, macellazione o acquisto di animali dopo l'apertura dell'attività, così come di richieste di controllo sulla qualità del latte, circostanze confermate dagli accertamenti esperiti dalla Squadra Mobile della Questura di Oristano, le predette investigazioni hanno comprovato l'acquisto simulato di ovini, finalizzato a precostituire in modo fraudolento,

fin dal momento dell'apertura della partita IVA, i presupposti per la concessione delle descritte provvidenze pubbliche, essendo risultato, al contrario, che già dal 2017 non vi era alcuna evidenza circa il reale possesso di capi di bestiame, sebbene registrati nella Banca Dati Nazionale, né di produzione di latte. A fronte dei mirati controlli intrapresi dalle Autorità pubbliche, il suddetto SEDDA, nel tentativo maldestro di giustificare l'assenza nel proprio allevamento del bestiame, in realtà non certo sopravvenuta bensì sussistente sin dall'origine, ha presentato il 24.02.2021 una denuncia di smarrimento di tutti gli animali, per un totale di 330 capi ovini, connotata da palesi elementi di inattendibilità che hanno immediatamente insospettito gli appartenenti alla menzionata Questura i quali hanno pertanto iniziato articolate investigazioni i cui esiti sono stati compendiati nella citata comunicazione di reato, anche alla luce di una precedente denuncia del medesimo tenore depositata da OLIA Romina.

All'esito della relativa istruttoria, in data 07.09.2023, parte pubblica ha emesso l'invito a dedurre con contestale ricorso per sequestro conservativo "ante causam" nei confronti del predetto convenuto. Il Presidente della Sezione Giurisdizionale, con Decreto nr. 31 del 12.09.2023, ha autorizzato la suddetta misura cautelare reale fino alla concorrenza di Euro 41.168,53, provvedimento integralmente confermato dal Giudice designato con Ordinanza nr. 118 del 15.11.2023, con la quale quest'ultimo ha assegnato al Pubblico Ministero contabile procedente il termine di sessanta giorni per il deposito dell'atto di citazione afferente al giudizio di merito; il convenuto non si è costituito in sede cautelare e non ha fornito controdeduzioni a seguito della notifica dell'invito.

Per quanto esposto in narrativa, l'Ufficio Requirente adottava consequenzialmente atto di citazione in giudizio in data 21.11.2023, con cui veniva contestato al nominato SEDDA un danno patrimoniale complessivo ammontante ad Euro 41.168,53, arrecato per Euro 30.835,01 ad A.G.E.A. (Agenzia per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura) per le erogazioni avvenute sino al 2020 e per Euro 10.333,52 ad A.R.G.E.A. (Agenzia Regionale per la Gestione e l'Erogazione degli Aiuti in Agricoltura della Regione Sardegna) per le erogazioni successive, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia.

Il convenuto non si è costituito in giudizio.

Nel corso del suo intervento il rappresentante della Procura Regionale ha richiamato integralmente la citazione introduttiva e le sue conclusioni, evidenziando che la notifica degli atti nei confronti del convenuto si è ritualmente perfezionata.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio del convenuto Giovanni SEDDA, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (ex multis, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza nr. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze nr. 200 del 2013 e nr. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza nr. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Nel merito, la domanda risarcitoria è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

Come si evince dall'esposizione dei fatti delineati in premessa, il giudizio sottoposto all'esame del Collegio riguarda il danno patrimoniale che sarebbe stato cagionato dal convenuto ai due Organismi pagatori in rassegna, secondo la ricostruzione propugnata dalla Procura Regionale, in relazione ai finanziamenti concessi alla suddetta Ditta individuale SEDDA Giovanni negli anni dal 2017 al 2021, in diretta connessione con la carenza degli ineludibili presupposti disciplinati dalla normativa di riferimento in materia.

In ordine alla contestazione formulata a carico del convenuto, questi Giudici ritengono assolutamente persuasiva e convincente la tesi accusatoria prospettata dall'Ufficio Requirente nell'atto di citazione. In tale ottica, preme sottolineare che gli elementi costitutivi della responsabilità della suddetta Ditta individuale, beneficiaria dei finanziamenti sopra indicati, e del suo legale rappresentante "pro tempore", derivano in modo univoco ed inoppugnabile dalle molteplici e concordanti fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso la Procura della Repubblica di Oristano, nr. 1252/2021, con particolare riferimento alle risultanze delle capillari indagini svolte dalla Polizia di Stato e riassunte nella suddetta comunicazione della notizia di reato nr. 23968 del 05.07.2021, appositamente richiamata dalla Procura Regionale nell'atto introduttivo e depositata agli atti, da cui emergono plurimi ed indubbi profili di colpevolezza a carico dell'impresa agricola in rassegna e del citato SEDDA, ai quali il Collegio formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerli nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del

2015).

In particolare, è stato accertato che il convenuto, nelle molteplici domande di finanziamento inoltrate negli anni dal 2017 al 2021, ha attestato falsamente il possesso di un gregge di ovini in realtà del tutto insussistente, come acclarato in modo inoppugnabile dagli accertamenti esperiti dalla Polizia di Stato, anche in funzione degli accessi svolti presso la suddetta azienda agricola da personale del Servizio Sanità Animale della ATS Sardegna, ASSL di Oristano.

Del resto, merita rimarcare in siffatta ottica, quale fattore ulteriore in grado di suffragare la precedente conclusione, con riferimento all'atteggiamento processuale assolutamente inerte manifestato dal nominato SEDDA, il quale non ha ravvisato l'esigenza di controdedurre a seguito della notifica dell'invito, non si è costituito in giudizio e non ha fatto pervenire alcuna documentazione a difesa, che la giurisprudenza assolutamente prevalente della Corte di legittimità, alla quale questa Sezione intende prestare completa adesione (ex multis Corte di Cassazione, III Sezione Civile, Sentenza nr. 7074 del 2006), ha più volte affermato il principio secondo cui l'articolo 167, comma 1, del Codice di Procedura Civile, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, costruisce la non contestazione non già come una scelta neutra ed indifferente, bensì come un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il Collegio giudicante. Quest'ultimo, infatti, alla luce della menzionata giurisprudenza, dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la

ragione che il contegno passivo della parte, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti; la mancata contestazione, pertanto, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo che disciplina il rito, rappresenta, in positivo e di per sé, senza la necessità di ulteriori dimostrazioni, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e, quindi, rende inutile provarlo, perché lo stesso si configura come non controverso (ex multis Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenze nnrr. 106 del 2011, 156 del 2012 e 66 del 2018, Sezione Giurisdizionale Sardegna, Sentenze nnrr. 365 del 2021 e 71 del 2024). D'altro canto, diversamente opinando, la posizione del contumace risulterebbe paradossalmente garantita in modo più intenso rispetto a quella del convenuto che decida diligentemente di costituirsi in giudizio allo scopo di rappresentare le proprie ragioni, mediante l'esercizio in concreto del fondamentale diritto alla difesa, in quanto quest'ultimo rimane comunque assoggettato alla rigida regola contemplata dal novellato articolo 115 del C.P.C., come sostituito dalla Legge nr. 69 del 2009, secondo la quale il Giudice deve porre a fondamento della decisione, tra l'altro, "i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita", creando pertanto un palese iato tra le due figure processuali che appare difficilmente compatibile con i principi di coerenza interna del sistema, di uguaglianza e di ragionevolezza.

Il requisito soggettivo del dolo in capo al predetto convenuto si presenta manifesto, tenendo conto che il medesimo ha posto in essere una condotta, in modo consapevole e volontario, orientata scientemente ad un'azione illecita tradottasi nell'induzione in errore degli Enti erogatori per l'indebito

conseguimento delle provvidenze economiche in oggetto, stante la falsità dei dati inseriti nelle comunicazioni fornite all'Amministrazione circa il possesso degli animali; in altri termini, e con maggiore ampiezza esplicativa, appare indiscutibile nel comportamento tenuto dal prefato SEDDA la sussistenza del dolo penalistico intenzionale fondato sulla diretta volontà dell'evento dannoso.

Pacifico anche il nesso eziologico, residua alla delibazione della Sezione la sola quantificazione del danno cagionato dal convenuto. In tale direzione, questi Giudici reputano assolutamente condivisibile la puntuale ricostruzione della situazione finanziaria dedotta dalla Procura Regionale in citazione, in virtù dei precisi ed analitici dati contabili concernenti l'accreditamento delle somme a beneficio del medesimo negli anni in questione; ne deriva che il pregiudizio patrimoniale di cui deve rispondere il citato SEDDA Giovanni, in qualità di titolare dell'omonima Ditta individuale, ammonta complessivamente ad Euro 41.168,53, importo da suddividere tra i due Organismi pagatori come in precedenza delineato.

Per tutto quanto precede, il Collegio condanna SEDDA Giovanni al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 30.835,01 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 10.333,52, a titolo di dolo, oltre per entrambe le somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno, identificato nella presente fattispecie alla data del 24.02.2021 in cui è cessata la condotta illecita, sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Il sequestro conservativo di cui al Decreto del Presidente della Sezione

Giurisdizionale nr. 31 del 12.09.2023 si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del C.P.C., richiamato dall'articolo 80 del Codice di giustizia contabile.

Le spese di giudizio, a tenore dell'articolo 31, comma 1, del suddetto Codice, seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

SEDDA Giovanni al pagamento in favore dell'A.G.E.A. per Euro 30.835,01 e dell'A.R.G.E.A. per Euro 10.333,52, a titolo di dolo, oltre per entrambe le somme alla rivalutazione monetaria dal momento di consumazione del danno sino alla pubblicazione della presente Sentenza ed agli interessi legali calcolati dalla pubblicazione della Sentenza sino al soddisfo.

Il sequestro conservativo di cui al Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale nr. 31 del 12.09.2023 si converte in pignoramento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 686 del C.P.C..

Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in Euro 452,06, seguono la soccombenza del convenuto e devono essere liquidate a favore dell'erario dello Stato.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024.

Il Giudice Estensore Il Presidente

(f.to digitalmente T. Parisi) (f.to digitalmente D. Cabras)

Depositata in Segreteria il 27/02/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente P. Carrus)